

## **“linee guida per la compilazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici ed elettronici esistenti”.**

Le linee guida sono basate sui seguenti presupposti.

- a. La “dichiarazione di rispondenza”, così come indicato dal Decreto 37/08, *“può essere rilasciata solo da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”*.
- b. Il professionista, nell’ambito delle linee guida, può agire come ritiene più opportuno in funzione delle caratteristiche e della complessità dell’impianto in esame.
- c. La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione.
- d. Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, il professionista può utilizzarla previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.
- e. Prima dell’inizio della verifica è necessario classificare gli ambienti in funzione dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.
- f. Le linee guida sono da considerarsi indicative, sarà compito del professionista ampliarle ed adattarle alle caratteristiche degli impianti in esame.
- g. Le verifiche dovranno essere condotte con particolare attenzione in quanto l’impianto potrebbe essere stato realizzato da personale non qualificato.
- h. La “dichiarazione di rispondenza” dovrà essere riferita alla “regola dell’arte” vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame, fatta salva la valutazione dei rischi elettrici e la classificazione di cui al precedente punto e., considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento obbligatorio; la “regola dell’arte” più recente è da considerare con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente.
- i. Se non si conosce l’epoca di realizzazione dell’impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale; non potrà essere rilasciata la “dichiarazione di rispondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.